



Spett.le Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente e Clima

Valutazioni Ambientali e Bonifiche

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Sarezzo, 22/11/2024

Oggetto: Richiesta di riesame per localizzazione impianto: riferimento a Delibera 8/10962 del 30/12/2009, successivo emendamento e osservazioni su analisi localizzative

Alla cortese attenzione della Direzione Generale Ambiente e Clima,

Con la presente, desideriamo richiamare l'attenzione sulla localizzazione proposta per l'impianto in oggetto, ponendo in evidenza i seguenti aspetti:

1. Vincoli localizzativi e incoerenze normative

In base alla Delibera n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 e al successivo emendamento al progetto di legge sulla riorganizzazione dei parchi, è previsto il divieto di installare impianti di trattamento rifiuti nelle aree appartenenti alla Rete Ecologica Regionale (RER). Tale normativa, volta alla tutela dei corridoi ecologici primari, ribadisce che queste aree debbano preservare la continuità ecologica e la biodiversità, evitando trasformazioni territoriali che compromettano tali obiettivi.

Tuttavia, nella documentazione allegata (Prot. n. 179305 dell'08/10/2024), si rileva come la Provincia di Brescia, pur riconoscendo la presenza dell'area all'interno della RER, consideri la localizzazione idonea alla realizzazione dell'impianto subordinandola all'applicazione di misure mitigatorie e compensative. Tale posizione appare incoerente rispetto ai principi fondamentali sanciti dalla normativa regionale, che prevede una tutela assoluta per le aree della RER, non derogabile tramite compensazioni o mitigazioni.

2. Inadeguatezza delle misure mitigatorie proposte

Le misure proposte dalla Provincia (es. fasce tampone boscate, tetti verdi, interventi idraulici e idrologici) non rispondono al principio di invarianza assoluta delle caratteristiche ecologiche delle aree RER. La normativa regionale non intende mitigare, bensì evitare qualsiasi tipo di intervento che possa alterare tali aree. La presenza di tali vincoli escludenti è stata ribadita in casi analoghi, come nel progetto dell'impianto di pirolisi a Retorbido, dove il vincolo localizzativo all'interno della RER ha portato al rigetto definitivo del progetto.



3. Principio di coerenza normativa

Riteniamo che, alla luce delle normative vigenti e delle deliberazioni già assunte dalla Regione Lombardia in situazioni simili, sia necessario applicare il medesimo principio di tutela assoluta. La localizzazione dell'impianto non può essere ritenuta idonea, nonostante le misure compensative proposte, poiché la normativa impone di prevenire qualsiasi alterazione nelle aree RER.

Per quanto sopra esposto, vi invitiamo a riesaminare con urgenza la localizzazione proposta per l'impianto, dichiarandone l'inidoneità e applicando i criteri già sanciti per casi analoghi, in conformità con il quadro normativo regionale.

Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti e ringraziamo per l'attenzione dedicata alla presente.

Distinti saluti,

Liberi Cittadini per la Salute

Guerini Davide